



## REGOLAMENTO DEL CIMITERO DELLA VEN. CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO

ART. 1 Il Cimitero della Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo accoglie le salme di:

- a) iscritti alla Confraternita;
- b) non iscritti legittimati ai sensi dell'art. 27 dei vigenti Capitoli;
- c) appartenenti alle Congregazioni religiose residenti nel Comune;
- d) i figli, i fratelli, le sorelle di un iscritto, i quali vengano a morte in età inferiore a 14 anni, età stabilita per essere ammessi alla Confraternita come aspiranti e purché siano provveduti al pagamento delle tasse di concessione;
- e) gli ascendenti, i discendenti e congiunti fino al 6° grado di parentela (secondo il Codice Civile) con l'iscritto, il quale abbia acquistato o edificato una Cappella Gentilizia, purché siano di religione Cattolica ed abbiano soddisfatto a tutti gli obblighi, compreso il trasporto religioso, che fanno carico a chi ritiene avere diritto di essere seppellito nel Cimitero della Misericordia.

ART. 2 Il Magistrato, con sua deliberazione, potrà concedere la sepoltura nel Cimitero a cittadini, particolarmente benemeriti nel campo religioso, sociale, culturale, militare, purché siano di religione Cattolica ed il trasporto funebre sia fatto secondo le prescrizioni della Chiesa Cattolica.

ART. 2 BIS La sepoltura nel Cimitero, con le modalità di cui agli articoli 1 e 2, è consentita anche ai fedeli appartenenti alle Chiese Ortodosse.

ART. 3 Le salme per cui non sia fatto trasporto religioso non potranno essere accolte nel Cimitero e neppure nelle cappelle private.

ART. 4 Nel Cimitero non possono essere tenuti discorsi commemorativi senza il permesso del Provveditore. Non possono essere introdotti vessilli, emblemi, bandiere di associazioni o partiti, eccettuata la bandiera nazionale ed il vessillo della Confraternita.

ART. 5 Le salme inumate nelle fosse a sterro saranno esumate dopo il decennio di interrimento a norma del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente tempo per tempo. I resti che si rinvergono durante l'esumazione saranno raccolti e depositi nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di poterli deporre negli appositi ossari, dopo aver pagato le relative spese.

ART. 6 A domanda degli interessati, il Provveditore può permettere che fino a due cassette contenenti i resti esumati, dopo il decennio di interrimento, o che pervengano da altro cimitero, siano collocate in un colombaro concesso ad un congiunto, dietro pagamento delle relative spese e secondo le norme fissate dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. Il Provveditore può altresì permettere che, a domanda degli interessati, sia concessa la possibilità di collocare fino a due urne contenenti ceneri funerarie in stesso ossario.

ART. 7 I turni di rotazione dei quadri a sterro verranno regolati dal Provveditore secondo le norme del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. Le operazioni di esumazione saranno portate a conoscenza dei familiari ed aventi causa dei defunti mediante avviso all'interno del Cimitero per 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

ART. 8 Coloro che lo desiderino possono costruire nel perimetro del Cimitero una Cappella Gentilizia. A tale scopo dovranno rivolgere domanda al Magistrato per ottenere l'occupazione del terreno e pagarne il relativo importo a titolo di diritto di superficie nella cifra che verrà stabilita dallo stesso Magistrato. Per quanto ha riferimento alla struttura architettonica esterna i richiedenti dovranno uniformarsi a quella delle Cappelle esistenti ed al piano di sistemazione generale, e se necessario, al giudizio dell'apposita commissione dei lavori. Per garantire che l'architettura della Cappella sia conforme a quella delle altre, l'interessato dovrà versare una cauzione che sarà fissata dal Magistrato. A lavoro eseguito, constatato che il sepolcreto, dal lato architettonico esterno, è regolare, la cauzione verrà rimborsata. Sarà invece incamerata nel caso che la Cappella non risulti conforme e la Confraternita provvederà a far apportare le variazioni necessarie.

ART. 9 Le fosse per inumazione dei cadaveri dovranno corrispondere alle disposizioni fissate dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente tempo per tempo, le cui norme dovranno essere rigorosamente osservate.

ART. 10 Sulle tombe a sterro potranno collocarsi croci, lapidi e piccoli monumenti. L'altezza dell'insieme non dovrà superare i 90 centimetri dal suolo. La superficie della fossa non potrà essere occupata per una lunghezza maggiore di centimetri 160 ed una larghezza di centimetri 60. Non è consentito l'uso di materiali sintetici. La collocazione dei ricordi sulle tombe a sterro, sempre temporanea, dovrà essere autorizzata dal Provveditore e, non dovrà mai mancare, prima di ogni altro ornamento, la croce latina, simbolo della Redenzione.

ART. 11 E' vietata l'apposizione di cancelli in ferro, tra tomba e tomba. E' consentita la piantagione di fiori, e sempreverdi, purché siano conservati con la massima cura e non superino l'altezza della base del monumento. E' vietato occupare gli spazi regolamentari tra fossa e fossa.

ART. 12 Le croci, le lapidi, i monumenti, ecc. collocati sulle fosse, saranno conservati fino a che non avvenga l'esumazione delle salme per la decennale rotazione. Ad esumazione avvenuta, passeranno di proprietà della Confraternita che ne potrà disporre liberamente.

ART. 13 Le famiglie che desiderano collocare i defunti negli appositi colombari o ossari dovranno provvedere al pagamento del relativo importo fissato dal Magistrato per la concessione in uso tenuto conto della loro ubicazione. Nessuna tumulazione potrà essere eseguita prima del pagamento della totale tassa di occupazione della tomba.

ART. 14 Il diritto alla tumulazione è riservato esclusivamente alla salma della persona indicata nel contratto di concessione in uso stipulato con la Confraternita.

ART. 15 In casi eccezionali e quando sia escluso ogni fine di lucro, il Magistrato potrà concedere che al posto del concessionario sia tumulato il genitore, il coniuge, il figlio, il fratello o la sorella. In tal caso dovrà essere stipulato un nuovo contratto di concessione d'uso. Sempre in casi eccezionali, adeguatamente motivati, il Magistrato può consentire all'acquirente di un forno che non è mai stato utilizzato, di ricederlo esclusivamente alla Confraternita di

Misericordia al 50% del suo prezzo di acquisto senza rivalutazione monetaria.

Il Magistrato della Confraternita può altresì consentire che venga utilizzato un loculo precedentemente occupato da un familiare per essere destinato alla sepoltura di un congiunto in linea retta o collaterale, a condizione che venga versato il 50% del valore del loculo più le spese di ristrutturazione dello stesso e che venga stipulato un nuovo contratto di concessione d'uso.

ART. 16 La sepoltura rimasta vuota in seguito a traslazione di salma torna in piena e libera disponibilità della Confraternita.

ART. 17 Il pagamento delle tasse di concessione o di occupazione in qualsiasi tomba del Cimitero, ed anche la concessione del terreno per le Cappelle private e le inumazioni a sterro, non trasferiscono al concessionario, suoi eredi o aventi causa, la proprietà, né del suolo, né della fabbrica, ma soltanto il diritto alla tumulazione o inumazione della salma del richiedente, e, per le Cappelle private, la inumazione degli aventi diritto. Trascorso il periodo di 40 o 80 anni, in base al contratto stipulato dalla data di tumulazione della salma o dei resti mortali, la Misericordia avrà la facoltà di esumare i resti mortali per essere collocati, in apposita cassetta, nell'ossario comune, già esistente nel Cimitero. Sulla cassetta sarà scritto nome e cognome del defunto. Prima di procedere alla esumazione sarà pubblicato per trenta giorni apposito avviso, all'interno del Cimitero. Se risulteranno ancora viventi gli eredi di cui alla Confraternita sia nota la residenza, verranno avvertiti con apposita lettera.

ART. 18 Qualora da un colombaro si notasse perdita di gas o liquidi provenienti dalla salma tumulata, la famiglia del defunto dovrà a proprie spese provvedere a quelle operazioni che l'Ufficiale Sanitario riterrà opportune per far cessare l'inconveniente. Se la famiglia non provvederà a ciò nel termine di 15 giorni, dopo l'avviso, fatto con lettera raccomandata, la Confraternita procederà alla estumulazione ed alla inumazione nei quadri a sterro, dopo aver praticato un foro nella cassa zincata.

ART. 19 La famiglia o gli eredi non potranno opporsi alla traslazione o rimozione delle spoglie dei loro defunti da farsi a cura e spese della Confraternita quando ciò sia necessario per nuovi lavori nel Cimitero o per cause di forza maggiore. Avranno diritto però che le spoglie siano collocate in loculi, ossari, secondo le necessità e del corrispondente valore dei primi. Neppure potranno opporsi alla traslazione provvisoria quando ciò sia necessario. Naturalmente la Confraternita ne darà tempestivo avviso.

ART. 20 Il concessionario ed i suoi eredi aventi causa hanno diritto di collocare a tutte loro spese e limitatamente allo spazio della tomba l'epigrafe del defunto in essa tumulata, nonché gli ornamenti, i simboli, gli apparecchi per sostegno di lampade e fiori rispettando la sporgenza massima di cm. 12. L'epigrafe del defunto dovrà obbligatoriamente contenere la data di nascita e quella di morte e dovrà essere realizzata sul marmo in dotazione al loculo o su altro scelto dal concessionario, ma di colore e tonalità similari. Il marmo non conforme a queste prescrizioni dovrà essere rimosso a spese del concessionario. Il marmo in dotazione, se non utilizzato dal concessionario, rimane di proprietà della Confraternita. Il tutto dovrà essere approvato dal Provveditore della Confraternita. Sui marmi installati sono vietate iscrizioni pubblicitarie di qualsiasi natura.

ART. 21 E' vietato occupare, anche temporaneamente con qualsiasi oggetto, sia pure di devozione, i pavimenti, le pareti, le volte, le colonne, le fasce orizzontali e verticali e qualsiasi altro particolare edilizio e ornamentale dell'ambiente in cui è situata la tomba.

ART. 22 I ricordi funebri e le epigrafi che non fossero preventivamente autorizzati saranno rimossi a cura della Confraternita che avrà diritto a farsi rimborsare dagli inadempienti le spese relative.

ART. 23 Nessun lavoro potrà essere eseguito nel Cimitero senza il preventivo consenso del Provveditore. Il Custode sarà ritenuto responsabile dell'infrazione.

ART. 24 Nei giorni festivi è proibito qualsiasi lavoro. E' pure proibita l'esecuzione dei lavori alle tombe ed alle Cappelle per cinque giorni avanti e cinque giorni dopo la Commemorazione dei defunti.

ART. 25 La manutenzione delle epigrafi, delle croci, lapidi, monumenti, e di ogni altro particolare oggetto, posto sulle tombe, ed ai colombari è a carico dei familiari del defunto o suoi aventi causa. La Confraternita, all'occorrenza, inviterà gli interessati a procedere entro un dato termine alle necessarie riparazioni o sostituzioni. Trascorso il termine fissato la Confraternita procederà a rimuovere essa stessa gli oggetti deteriorati con recupero delle spese agli aventi causa. La Confraternita non si assume responsabilità per danni cagionati a persone o cose per la caduta di lapidi, croci, vasi, ornamenti, ecc. ai colombari o tombe, come pure non si assume alcuna responsabilità per l'integrità o conservazione degli oggetti e cose poste a ornamento delle tombe e dei colombari, a meno che questi danneggiamenti non avvengano per incuria dei dipendenti della Confraternita o nel corso dei lavori eseguiti per conto della medesima.

ART. 26 Tutte le esumazioni, estumulazioni e traslazioni saranno eseguite dal personale della Confraternita, in presenza dei familiari che desiderino assistervi e dopo aver ottenuto i permessi di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria.

ART. 27 I Concessionari del diritto di tumulazione, i familiari, od aventi causa dei defunti sepolti in colombari, tombe distinte o a sterro, dovranno adempiere, in ogni caso, a tutte le disposizioni della vigente legge di Polizia Mortuaria, dei Capitoli e dei Regolamenti della Confraternita e saranno responsabili verso di essa per ogni danno o molestia che possa pervenire all'Istituzione, in caso di inosservanza delle norme suddette.

ART. 28 Il Cimitero rimarrà aperto con orario che sarà stabilito dal Magistrato.

ART. 29 E' proibito al pubblico:

- a) assistere alle operazioni di esumazione alle quali possono rimanere presenti soltanto il personale ed i parenti dei defunti incaricati dalle famiglie;
- b) cogliere fiori, danneggiare le siepi, aiuole e gli ornamenti funebri;
- c) compiere in genere qualsiasi atto irriverente ed incompatibile con la sacralità del luogo;
- d) introdurre animali, biciclette o veicoli in genere, nonché oggetti estranei al servizio;
- e) questuare o molestare visitatori, offrendo servizi, oggetti di vendita ecc. a scopo di lucro.

ART. 30 La direzione e la sorveglianza del Cimitero, per il regolare andamento e per l'applicazione del presente Regolamento, spettano ad un Ispettore nominato dal Magistrato fra i propri componenti, il quale riferisce al Provveditore per i provvedimenti del caso da parte dello stesso Magistrato.

Approvato dal Magistrato il 25 maggio 2018.